

Traduzione<sup>1</sup>

## **Protocollo sulle immunità della Banca dei regolamenti internazionali**

Conchiuso a Bruxelles il 30 luglio 1936  
Entrato in vigore per la Svizzera il 24 maggio 1937

(Stato 23 febbraio 2016)

---

*I rappresentanti debitamente autorizzati del Governo di Sua Maestà il Re dei Belgi, del Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, del Governo del Canada, del Governo del Commonwealth di Australia, del Governo della Nuova Zelanda, del Governo dell'Unione dell'Africa del Sud, del Governo dell'India, del Governo della Repubblica Francese, del Governo di Sua Maestà il Re degli Elleni, del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, del Governo di Sua Maestà l'Imperatore del Giappone, del Governo della Repubblica di Polonia, del Governo della Repubblica del Portogallo, del Governo di Sua Maestà il Re di Romania, del Governo della Confederazione svizzera, del Governo di Sua Maestà il Re di Jugoslavia,*

considerando,

che all'articolo X paragrafo 2 dell'Accordo con la Germania, firmato all'Aja il 20 gennaio 1930 e debitamente entrato in vigore, i loro rispettivi Governi (ad eccezione della Confederazione svizzera) hanno conferito alla Banca dei regolamenti internazionali, la cui costituzione è stata prevista dal Piano degli esperti del 7 giugno 1929, certe immunità relativamente ai suoi beni ed ai suoi averi nonché a quelli che le sarebbero affidati;

che con una Convenzione<sup>2</sup>, firmata all'Aja alla medesima data di cui sopra e avente acquistato forza di legge in Svizzera, il Governo della Confederazione svizzera si è impegnato nei confronti dei Governi della Germania, del Belgio, della Francia, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, dell'Italia e del Giappone, a concedere alla detta Banca dei regolamenti internazionali, nel caso che si stabilisse a Basilea, una Carta costitutiva conferentele, all'articolo X, immunità simili a quelle previste dall'articolo X paragrafo 2 dell'Accordo con la Germania;

che, poiché l'articolo X paragrafo 2 dell'Accordo con la Germania e l'articolo X della Carta costitutiva<sup>3</sup> facente seguito alla Convenzione con la Confederazione svizzera esprimono solo imperfettamente l'intenzione delle Parti contraenti e possono dare luogo a difficoltà di interpretazione, è importante precisare la portata dei detti articoli e sostituire i termini utilizzati con espressioni più chiare e più atte a

RU 1982 1990

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

<sup>2</sup> RS 0.192.122.971

<sup>3</sup> RS 0.192.122.971

garantire alle operazioni della Banca dei regolamenti internazionali le immunità indispensabili all'esecuzione dei suoi compiti;

*hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. 1**

Sono esenti dalle disposizioni o dai provvedimenti di cui all'articolo X paragrafo 2 dell'Accordo con la Germania e all'articolo X della Carta costitutiva facente seguito alla Convenzione con la Svizzera del 20 gennaio 1930<sup>4</sup> la Banca dei regolamenti internazionali, i suoi beni ed i suoi averi nonché tutti i beni e gli averi che le sono o le saranno affidati, che si tratti di moneta o altri beni fungibili, di lingotti d'oro, di argento o di qualsiasi altro metallo, di oggetti preziosi, di titoli o di qualsiasi altro oggetto il cui deposito è ammesso secondo la pratica bancaria.

Saranno considerati come affidati alla Banca dei regolamenti internazionali e come beneficianti delle immunità previste agli articoli summenzionati, al medesimo titolo che i beni e gli averi che essa deterrà per conto altrui negli immobili destinati a questo uso da essa, dalle sue succursali o agenzie, i beni o gli averi di terzi detenuti da qualsiasi altra istituzione o persona su istruzione, in nome e per conto della Banca dei regolamenti internazionali.

#### **Art. 2**

Il presente Protocollo entrerà in vigore, per ciascuna Parte contraente, alla data del deposito del suo strumento di ratifica presso il Ministero degli affari esteri del Belgio. Esso entrerà in vigore immediatamente per le Parti contraenti che, al momento della firma, dichiareranno di rinunciare alla procedura di ratifica.

#### **Art. 3**

I Governi non firmatari che fossero Parti all'Accordo con la Germania firmato all'Aja il 20 gennaio 1930 potranno aderire alla presente Convenzione.

Il Governo che desidera aderire deve notificare per iscritto la sua intenzione al Governo belga trasmettendo l'atto di adesione.

#### **Art. 4**

I Governi non firmatari dell'Accordo con la Germania firmato all'Aja il 20 gennaio 1930 potranno aderire alla presente Convenzione firmando, eventualmente con riserva di ratifica, l'originale della presente Convenzione che rimarrà depositato presso la cancelleria del Ministero degli affari esteri del Belgio. La firma così apposta da un Governo non firmatario dell'Accordo con la Germania comporterà l'adesione agli articoli X e XV dell'Accordo con la Germania del 20 gennaio 1930, nonché all'Allegato XII di detto accordo relativo alla procedura dinanzi al Tribunale

<sup>4</sup> RS 0.192.122.971

arbitrale, alla cui giurisdizione i Governi in questione saranno in tal modo sottoposti in relazione all'applicazione e all'interpretazione di detto articolo X e della presente Convenzione.

**Art. 5**

Il Governo belga farà pervenire a tutti i Governi firmatari, nonché alla Banca dei regolamenti internazionali, una copia certificata conforme della presente Convenzione, del verbale di deposito delle prime ratifiche, delle ratifiche ulteriori e delle dichiarazioni di adesione previste agli articoli che precedono.

**Art. 6**

La presente Convenzione è stata redatta in lingua francese e inglese in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo belga.

Fatto a Bruxelles il 30 luglio 1936.

*(Seguono le firme)*

**Campo d'applicazione il 23 febbraio 2016<sup>5</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Australia	25 agosto	1938	25 agosto	1938
Belgio	30 luglio	1936 F	30 luglio	1936
Canada	20 gennaio	1938	20 gennaio	1938
Cile	21 gennaio	2005	21 gennaio	2005
Cina	30 dicembre	1997 F	31 dicembre	1997
Hong Kong	30 dicembre	1997 F	31 dicembre	1997
Croazia	8 dicembre	1997 S	8 ottobre	1991
Francia	19 marzo	1937	19 marzo	1937
Germania	17 maggio	1956 A	17 maggio	1956
Grecia	30 giugno	1937 F	30 giugno	1937
India	7 settembre	1937	7 settembre	1937
Irlanda	19 gennaio	1954 F	19 gennaio	1954
Italia	22 marzo	1939 F	22 marzo	1939
Lussemburgo	26 luglio	2013	26 luglio	2013
Nuova Zelanda	4 dicembre	1936 F	4 dicembre	1936
Polonia	29 giugno	1938	29 giugno	1938
Portogallo	14 luglio	1953	14 luglio	1953
Regno Unito	6 aprile	1937	6 aprile	1937
Serbia	18 settembre	1936	18 settembre	1936
Singapore	19 febbraio	1998 F	19 febbraio	1998
Slovenia	19 novembre	1996 S	25 giugno	1991
Sudafrica	21 dicembre	1936 F	21 dicembre	1936
Svizzera	24 maggio	1937	24 maggio	1937
Turchia	28 dicembre	1964	28 dicembre	1964

<sup>5</sup> RU 1982 1990, 2004 575, 2008 3699 e 2016 727.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE ([www.dfae.admin.ch/trattati](http://www.dfae.admin.ch/trattati)).